



# Istituto Comprensivo Statale "B. TELESIO"

C.M. RCIC84200V - CF: 92066590800

Via Modena S. Sperato n. 1 – 89133 REGGIO CALABRIA – Tel.: 0965/685016

[rcic84200v@istruzione.it](mailto:rcic84200v@istruzione.it) - [rcic84200v@pec.istruzione.it](mailto:rcic84200v@pec.istruzione.it) - [www.ictelesiomontalbettirc.edu.it](http://www.ictelesiomontalbettirc.edu.it)

## CIRCOLARE N° 107

Ai Responsabili di Plesso  
Ai Coordinatori di classe  
Ai genitori degli studenti  
A tutto il personale  
dell'IC "B. Telesio"  
Al DSGA  
Agli atti  
Al sito web

OGGETTO: Evasione obbligo scolastico

Si comunica ai Sigg.ri genitori che dopo 15 giorni di assenza, anche non consecutivi, la scuola è tenuta a segnalarlo al Sindaco e ai Servizi Sociali, che di conseguenza dovranno avviare il procedimento tramite gli organi giudiziari competenti, secondo quanto previsto dal Decreto Caivano, D.L. del 15 settembre 2023, n° 123, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 novembre 2023.

Si riportano gli articoli del Decreto interessati:

### Art. 12.

Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo scolastico 1. Dopo l'articolo 570 -bis del codice penale è inserito il seguente: «Art. 570 -ter (Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori) . — Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo scolastico che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni. Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo scolastico che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.». 2. Quando esercita l'azione penale per i reati indicati al comma 1, il pubblico ministero ne informa il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'articolo 336 del codice civile. 3. L'articolo 731 del codice penale è abrogato. 4. Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 2, lettera d) , le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 3 -bis »; b) all'articolo 2, dopo il

comma 3, è inserito il seguente: «**3 -bis . Non ha altresì diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell'obbligo.**»; c) all'articolo 8, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3 -bis . Alla condanna in via definitiva del beneficiario per il reato di cui all'articolo 570 -ter del codice penale, nonché alla sentenza definitiva adottata ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, in deroga alle previsioni dell'articolo 445, comma 1 -bis , del medesimo codice, consegue la sospensione del beneficio fino alla ripresa della regolare frequenza scolastica del minore documentata con certificazione rilasciata dal dirigente scolastico, ovvero, in mancanza di tale certificazione, per un periodo di due anni.»; 2) al comma 4, le parole: «al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 3 e 3 -bis »; 3) al comma 5, le parole: «al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 3 e 3 -bis ».

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Marisa G.Maisano

